

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo codice della strada.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 114 del 18 maggio 1992)

(Omissis)

Art. 80 - Revisioni [1]

1. Il Ministro dei trasporti [2] stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. [3] Nel regolamento [4] sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. [3] , anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente [5] .

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. [6] per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti [2] , al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. [3] , il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il

conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto [7] affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione [8] di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni [8] [9] .

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti [2] definisce con proprio decreto [10] le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8 [11].

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. [12] effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. [13] in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti [14] , la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro [15] [16] .

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti [2] con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro [15] , stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. [13] e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. [12] , ai sensi del comma 10. [17] [18]

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti [2] , trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. [19] la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale M.C.T.C. [20] per il ritiro da parte delle officine, che

provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione [21] .

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 [22] ad euro 573 [22] . Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI [23] .

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. [3] il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti [2] ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 [24] ad euro 1.433 [24] . Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. [19] revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 [24] ad euro 1.433 [24] . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) A norma dell'art. 1, comma1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(2) A norma dell'art. 17, comma1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(3) A norma dell'art. 17, comma1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(4) Per il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi, vedi il D.M. 5 maggio 1995, n. 270, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma1, D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, a sua volta abrogato dall'art. 5, D.M. 6 agosto 1998, n. 408.

(5) A norma dell'art. 17, comma1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

(6) A norma dell'art. 17, comma1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(7) Per l'individuazione delle province, vedi il D.M. 6 aprile 1995.

(8) A norma dell'art. 10, comma6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, i richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella presente legge e nelle norme attuative della predetta legge, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane".

(9) Comma modificato dall'art. 36, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(10) Per il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi, vedi il D.M. 4 ottobre 1994, n. 653, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma1, D.M. 23 ottobre 1996, n. 628.

(11) Comma modificato dall'art. 36, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(12) A norma dell'art. 17, comma1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri".

(13) A norma dell'art. 17, comma1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

- (14) A norma dell'art. 17, comma1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- (15) A norma dell'art. 17, comma, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro del tesoro" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e della finanza".
- (16) Comma modificato dall'art. 36, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (17) Per il regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, vedi il D.M. 10 novembre 1994, n. 751, a sua volta abrogato dall'art. 5, D.M. 22 marzo 1999, n. 143.
- (18) Il regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, è stato emanato con D.M. 22 marzo 1999, n. 143.
- (19) A norma dell'art. 17, comma1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".
- (20) A norma dell'art. 17, comma1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
- (21) Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.
- (22) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Successivamente il presente importo è stato elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004 e arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (23) Comma modificato dall'art. 36, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (24) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004 e arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009.